



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n. 80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n. 116.

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004, e sue modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sui procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il D.D.S. n. 5277 del 25.10.2017, con il quale lo scrivente Assessorato ha comminato nei confronti della signora Pecoraro Giovanna il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n.42/2004, quantificandola in Euro 19.758,75, per lavori abusivi di realizzazione di un piano cantinato, piano terra oltre torrino scala e lastrico solare a Bagheria, località Aspra, in via Cotogni s.n.c. (fgl. n. 7; p.lla 1487 sub 5-7-10).

VISTO il ricorso "*in opposizione*" prodotto, con atto qui pervenuto il 31 gennaio 2018, dalla signora Pecoraro Giovanna, elettivamente domiciliata ai fini della presente decisione presso lo studio legale dell'Avvocato Benedetto Palazzo, con sede a Palermo in via G. Carducci, n. 6, con il quale viene chiesto l'annullamento del citato decreto n. 5277/2017, ritenendo ormai prescritta la suddetta sanzione, individuandone il *dies a quo* nel momento di rilascio del parere favorevole da parte della competente Soprintendenza di Palermo, avvenuto nel 1995.

PRESO ATTO che il provvedimento impugnato è stato notificato il 27 dicembre 2017, come dichiarato dalla signora Pecoraro Giovanna in seno al ricorso e che da tale data decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, ai sensi del citato D.P.R. n.1199/1971.

RILEVATO che il ricorso di che trattasi è datato 30 gennaio 2018, qui pervenuto il successivo 31 gennaio, quando era già spirato il termine perentorio di trenta giorni dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato (in particolare dopo 34 giorni).

RILEVATO che appare anche inammissibile il ricorso in opposizione de quo, "*perché nessuna norma primaria prevede la proponibilità di un ricorso in opposizione in detta materia*" (C.G.A. – SS.RR. – parere n. 167/12 – Adunanza del 21 febbraio 2012).



REGIONE SICILIANA

DECRETA

Art. 1) Il ricorso in opposizione prodotto, con atto qui pervenuto il 31 gennaio 2018, dalla signora Pecoraro Giovanna, elettivamente domiciliata ai fini della presente decisione presso lo studio legale dell'Avvocato Benedetto Palazzo, con sede a xx, con il quale viene chiesto l'annullamento del citato decreto n. 5277/2017, è dichiarato irricevibile, perché presentato oltre il termine perentorio di trenta giorni, prescritto dall'art. 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 1199/1971.

Art. 2) Per le motivazioni di cui in premessa, il suddetto ricorso in opposizione, qui pervenuto il 31 gennaio 2018, è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 19 febbraio 2018

IL DIRIGENTE GENERALE

Volpes f.to